



Sentenza n. 2199/2017 pubbl. il 27/12/2017

RG n. 1532/2013

Repert. n. 4018/2017 del 27/12/2017

SENT. 2199

R.C. 1532/2013

CRON. 4839

R.P. 4018

CORTE DI APPELLO DI BARI SEZIONE II CIVILE

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Bari, II Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:

dott. Maria Teresa Giancaspro	Presidente estensore
dott. Loredana Colella	Consigliere
dott. Giuseppe Dibisceglia	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

2199/2017

Nel proc. iscritto a n. R.g. - appello avverso la sentenza del Tribunale di Bari dep. 27.2.2013 con n 652 tra:

██████████, rappr. e dif. da avv. M. Melpignano
elett. dom. nel suo studio in via Borsellino e Falcone 11 Bari, giusta mandato a margine dell'atto di appello -
appellanti

E

avv. ██████████, con sede in ██████████, rappr. e dif da
già ██████████, - elett. domic. nel suo studio in
via ██████████, giusta mandato in cale alla comparsa di costituzione di nuovo
difensore
appellata

Conclusioni delle parti ad udienza del 16.6.2017, come da verbale che si intende integralmente richiamato.

Svolgimento del processo

Con sentenza emessa in data 27.2.2013 con il n. 862, il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, accoglieva parzialmente la domanda proposta da ██████████ volta alternativamente alla declaratoria di nullità e in subordine della risoluzione del contratto di acquisto del prodotto finanziario denominato "Cirio H. 6.25 FB04 EUR", per un controvalore di €25.000; e, in ogni caso, alla condanna del risarcimento del danno da lucro cessante, pari al mancato percepimento degli interessi contrattuali e al mancato lucro per il reimpiego delle somme a decorrere dalla data del mancato rimborso.

Il Tribunale accoglieva detta ultima domanda, limitando il risarcimento, in virtù del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, al solo lucro cessante.

Riteneva violati gli obblighi informativi prescritti a carico dell'intermediario sia dal T.U.F. che dal Regolamento Consob n. 11522/1998, alla luce di consolidati orientamento giurisprudenziali, ritenendo essi, però, attinenti al solo contratto quadro e non ai singoli ordini sottoscritti, di talché, avendo chiesto gli attori la declaratoria di

CCO





Sentenza n. 2199/2017 pubbl. il 27/12/2017

RG n. 1532/2013

Repert. n. 4018/2017 del 27/12/2017

nullità e la risoluzione in relazione al singolo contratto di acquisto, dette domande non potevano essere accolte.

Pertanto, il tribunale escludeva anche gli effetti restitutori invocati, in quanto, come proposti da parte attrice, essi sarebbero conseguiti all'accoglimento della domanda di nullità o di risoluzione; accertava il mancato assolvimento degli oneri informativi previsti dagli artt. 21 d.lgs. 58/1998 e 28 regolamento Consob, riconoscendo la inadeguatezza della operazione finanziaria anche alla luce del basso livello culturale degli investitori e sostenendo la irrilevanza della mancata informazione sul profilo di rischio da parte degli attori.

Il Tribunale accoglieva la domanda di risarcimento, a mente dell'art. 1453 co 1 ultima parte c.c., limitatamente al solo lucro cessante, così come richiesto, rappresentato dagli interessi legali maturati sulla somma investita di €25.000, a decorrere dal 27.2.2001.

Con atto di appello del 5.10.2013, i sigg.ri [redacted] impugnavano la sentenza e chiedevano a questa Corte di provvedere sulle conclusioni ritualmente rassegnate nel primo grado di giudizio: 1) accertare e dichiarare la violazione da parte della banca dell'art.21 lett a e b del comma 1 d.lgs. 58/1998 art; 28 co 1 lett. a e b),27,28 co. 2, 29, co. 1, 2,3, del Regolamento Consob 11522/1998 e successive modifiche; 2) accertare e dichiarare la violazione da parte della banca degli artt. 1218,1343,1375,1418 c.c.; 3) per l'effetto dichiarare la nullità del contratto di acquisto del prodotto finanziario Bond Cirio condannando la convenuta alla restituzione in favore degli appellanti del capitale investito maggiorato di interessi e rivalutato; 4) in subordine dichiarare risolto per grave inadempimento il contratto di acquisto del prodotto finanziario, condannando la convenuta alla restituzione del capitale maggiorato di interessi e rivalutazione.

Chiedevano in ogni caso di condannare la banca al risarcimento del danno sia da lucro cessante, con la specificazione resa nell'atto di appello, pari al mancato percepimento degli interessi contrattuali e al mancato lucro per il reimpiego delle somme, sia da danno emergente; con vittoria delle spese di giustizia del doppio grado.

Con comparso di costituzione del 27.12.2013, si costituiva in giudizio [redacted] in forma abbreviata [redacted] con sede in [redacted] incorporante [redacted] in persona del suo legale rappresentante p.i.; con l'atto contestava le richieste formulate dalla parte attorea e spiegava appello incidentale con il quale chiedeva: 1) accertare e dichiarare l'inammissibilità e l'infondatezza dell'appello proposto dai sigg.ri [redacted] e, per l'effetto, rigettarlo; 2) accogliere l'appello incidentale proposto dalla [redacted] e riformare la sentenza n. 635 depositata dal Tribunale di Bari in data 27.2.2013, condannando gli appellanti principali alla restituzione della somma di euro 7.811,30, oltre interessi legali dalla data del versamento sino al soddisfo; 3) condannare i sigg.ri [redacted] al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.

All'udienza di prima comparizione delle parti del 31/01/2014, la causa veniva rinviata a successiva udienza per la precisazione delle conclusioni.

Le parti quindi, all'udienza del 16.06.2017, precisavano le conclusioni, nel senso che si legge in epigrafe e in verbale, la causa veniva trattenuta per la decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.

Motivi della decisione

Per ragioni logiche deve esaminarsi per primo l'appello incidentale in quanto, ove fosse accolto, escludendo ogni responsabilità della banca, travolgerebbe anche l'accoglimento parziale della domanda disposto nella sentenza gravata, limitato al

[Handwritten signature]

Firmato Da: BATTISTA FRANCESCO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 61e1e8b94b70e176610ca12b80c40c35





Sentenza n. 2199/2017 pubbl. il 27/12/2017

RG n. 1532/2013

Repert. n. 4018/2017 del 27/12/2017

risarcimento del danno e alla sola voce del lucro cessante, derivante dalla negoziazione di obbligazioni Cirio.

Nell'appello incidentale [redacted] contesta l' avverso appello principale , pone infatti domanda di radicale riforma della sentenza sull'an della responsabilità, affermata in ragione della violazione degli obblighi informativi.

La banca ritiene erronea la sentenza del Tribunale ,sulla asserita mancata consegna della documentazione informativa dello specifico prodotto acquistato, sostenendo che in caso di negoziazione di strumenti finanziari sul mercato secondario non vi è obbligo di consegna del prospetto informativo che rileva solo nel caso di offerta pubblica e quindi nel mercato primario, e che le obbligazioni suddette potevano essere vendute alla clientela retail.

L'appellante incidentale lamenta che in relazione alle condotte sull' assolvimento degli oneri informativi il tribunale abbia erroneamente dato credito all'unica teste, figlia degli attori, piuttosto che al teste impiegato della banca; e sostiene che, comunque, poteva escludersi la conoscenza da parte della banca del default del gruppo Cirio e la sua prevedibilità all'epoca del contratto per cui è causa, citando in proposito diverse sentenze di merito che attestavano i valori del titolo , che ancora al febbraio 2001 si manteneva su livelli quattro volte superiori a quelli del default.

Con altro motivo la Banca appellante si duole dell'omesso accertamento del nesso causale tra la asserita condotta negligente della banca e i danni lamentati dagli appellanti, sostenendo carenza di prova, gravante sul cliente , che la condotta informativa richiesta alla banca, ove posta in essere, avrebbe evitato il danno asserito, inducendo il cliente a desistere dall'investimento.

Da ultimo, lamenta che il Tribunale avrebbe omesso ogni motivazione sulla richiesta formulata dalla banca di considerare, subordinatamente, il concorso di colpa degli investitori ai sensi dell'art. 1227 c.c., indicata nella condotta negligente dei coniugi [redacted] che avevano rifiutato di rilasciare alla banca il proprio profilo di rischio, che non si erano diligentemente informati dei rischi del prodotto e non avevano ben ponderato il proprio acquisto, nonostante i diversi consigli della banca, omettendo qualsiasi propria iniziativa di informazione sul prodotto.

Lamenta, inoltre, la erroneità della sentenza , per non aver tenuto conto della cedola incassata dagli appellanti per euro 1.370,89 , e per aver stabilito il decorso degli interessi dalla data dell'investimento e non dalla domanda giudiziale (non vertendosi in materia di responsabilità contrattuale).

L'appello incidentale è infondato .

In ordine ai doveri di informazione e alle responsabilità che discendono dalla loro violazione per l'intermediario finanziario, deve rammentarsi, infatti, tra tutte, la sentenza Cass. Sez. U., n. 28725 del 19/12/2007 (Rv. 600331 - 01) , secondo cui " *La violazione dei doveri d'informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi d'investimento finanziario può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguente obbligo di risarcimento dei danni, ove tali violazioni avvengano nella fase precedente o coincidente con la stipulazione del contratto d'intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti; può invece dar luogo a responsabilità contrattuale, ed eventualmente condurre alla risoluzione del predetto contratto, ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni d' investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del contratto d'intermediazione finanziaria in questione.*"

Secondo la Suprema Corte, la violazione dei doveri dell'intermediario riguardanti la fase successiva alla stipulazione del contratto d'intermediazione (cosiddetto contratto

WY





Sentenza n. 2199/2017 pubbl. il 27/12/2017

RG n. 1532/2013

Repert. n. 4018/2017 del 27/12/2017

quadro) , può assumere i connotati di un vero e proprio inadempimento (o non esatto adempimento) contrattuale: giacché quei doveri derivano da norme inderogabili e sono quindi destinati ad integrare a tutti gli effetti il regolamento negoziale vigente tra le parti.

Gli obblighi informativi, inoltre, non si fermano al contratto quadro, ma devono esercitarsi concretamente, da parte dell'operatore finanziario qualificato , ad ogni singola operazione proposta, e non possono ritenersi assolti solo con la sottoscrizione dei fogli informativi .

La Suprema Corte si è più volte espressa sul punto, ribadendo i doveri di informazione dell'intermediario finanziario dinanzi anche ad un ordine vincolante del cliente non professionale, ove concernente un *"investimento particolarmente rischioso ... atteso che "la professionalità del primo, su cui il secondo abbia ragionevolmente fatto affidamento in considerazione dello speciale rapporto contrattuale tra essi intercorrente, gli impone comunque di valutare l'adeguatezza di quell'operazione rispetto ai parametri di gestione concordati, con facoltà, peraltro, di recedere dall'incarico, per giusta causa, qualora non ravvisi tale adeguatezza"*. (così Cass sez. 1, sent. n. 7922 del 17/04/2015 (Rv. 635022 - 01).

Ed è l'intermediario a dover fornire la prova positiva della sua diligenza e dell'adempimento delle obbligazioni poste a suo carico, ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998, (si veda in tal senso Sez. 1, Sentenza n. 5089 del 15/03/2016 (Rv. 639056 - 01); lo speciale rapporto di intermediazione implica necessariamente un grado di affidamento nella professionalità dell'intermediario e, dunque, nell'adeguatezza delle informazioni da lui fornite, che sarebbe contraddittorio bilanciare con l'onere dello stesso cliente di assumere direttamente informazioni da altra fonte (così Cass.Sez. 1, Sentenza n. 8394 del 27/04/2016 (Rv. 639561 - 01) , tanto più che nel caso in esame si trattava di cliente di "bassa preparazione" finanziaria.

Pertanto non può ritenersi assumere rilievo alcuno la circostanza dedotta dall'appellante in ordine alla carenza di informazione sul profilo di rischio ovvero sull'onere positivo di informazione attiva da parte del cliente, ovvero sulla asserzione che trattasi di titoli sul mercato secondario e, assentimento , non sorretti da particolari oneri informativi .

Il dovere informativo, infatti, è imposto persino laddove il cliente abbia dato atto nell'ordine di acquisto di "avere ricevuto le informazioni necessarie" , dichiarazione che non assume alcun valore confessorio , ed è ritenuta inidonea ad assolvere gli obblighi informativi prescritti dagli artt. 21 del d.lgs. n. 58 del 1998 e 28 del Reg. Consob n. 11522 del 1998, trattandosi di una dichiarazione riassuntiva e generica circa l'avvenuta completezza dell'informazione sottoscritta dal cliente.(Cass Sez. 1, Sentenza n. 11412 del 06/07/2012 (Rv. 623262 - 01), e persino laddove l'investitore nel contratto-quadro si sia rifiutato di fornire le informazioni sui propri obiettivi di investimento e sulla propria propensione al rischio, nel qual caso l'intermediario deve comunque compiere quella valutazione, in base ai principi generali di correttezza e trasparenza, tenendo conto di tutte le notizie di cui egli sia in possesso (come, ad esempio, l'età, la professione, la presumibile propensione al rischio alla luce delle operazioni pregresse e abituali, la situazione di mercato)(così Cass . Sez. 1, Sentenza n. 18039 del 19/10/2012 (Rv. 624751).

Le regole di comportamento degli intermediari finanziari sono dettate dall'art. 26 comma 1 lett. e) reg. Consob 11522/98, dagli artt. 21 comma 1 lett. b) T.U.F. e 28 comma 1 lett. a) reg. Consob n. 11522/98 e dall'art. 29 comma 1. reg. Consob 11522/98 e richiedono non solo l'espletamento di mere formalità nella informazione, ma anche la corretta interpretazione delle preferenze di investimento dei risparmiatori e la ponderata valutazione dei rischi da parte di costoro, al fine di ridurre l'alea connessa agli investimenti finanziari.





Sentenza n. 2199/2017 pubbl. il 27/12/2017

RG n. 1532/2013

Repert. n. 4018/2017 del 27/12/2017

Va ricordato che gli obblighi informativi dell'intermediario consistono innanzitutto nell'acquisire esso stesso ogni notizia ed elemento utile a comprendere le caratteristiche dello strumento finanziario da trattare (art. 26 lett. E) Reg. Consob). L'intermediario deve essere in grado di valutare oggettivamente il prodotto stesso, comprendendone caratteristiche oggettive e solidità dell'emittente, presupposto per valutare a sua volta l'adeguatezza rispetto alle esigenze del cliente-investitore; o deve acquisire dal cliente notizie sulla sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, sulla sua situazione finanziaria, sugli obiettivi d'investimento, sulla propensione al rischio (art. 28 co. 1 lett. a Reg. Consob) e quindi deve fornire al potenziale investitore adeguate informazioni su caratteristiche, natura e rischi del singolo prodotto, sicché il cliente sia messo nella condizione di effettuare scelte consapevoli, e solo una volta espletati detti obblighi "può" consigliare o effettuare l'operazione (art. 28 co. 2).

Come si è più sopra detto, l'obbligo informativo nei riguardi del cliente non si esaurisce con la consegna e sottoscrizione del documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari (art. 28 co. 1 lett. b Reg. Consob), poiché tale documento è solo finalizzato ad una conoscenza generica della tipologia degli strumenti finanziari, senza tuttavia alcuna attinenza con quella informazione specifica su un determinato strumento.

Lo scopo della informazione è quello di consentire una scelta consapevole in base a tutti gli elementi possibili di valutazione, che non può seriamente ritenersi effetto della mera consegna di ponderosi documenti standardizzati e infarciti di tecnicismi (in tal senso si veda Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7776 del 03/04/2014).

La acquisizione di informazioni costanti è finalizzata anche alla valutazione di adeguatezza prevista dall'art. 29 reg Consob, e al dovere di astensione dal proporre, o addirittura effettuare, operazioni non adeguate, anche contro il volere dell'investitore.

Nessuna prova dell'assolvimento di tali specifici obblighi è stata fornita dalla banca.

La presunta inattendibilità della teste, che ha dichiarato che nessuna informazione fu erogata, viene desunta dal legame familiare e dall'indiretto interesse, ma tale valutazione può trasfondersi anche sul teste ██████████ impiegato della banca ed, anzi, è il soggetto che direttamente trattò con gli attori stessi; peraltro le dichiarazioni di quest'ultimo appaiono contrastare con gli stessi assunti dell'appellata, come si avrà modo di vedere a breve.

Questa Corte deve, quindi, valutare, alla stregua anche di quanto proposto dall'appellante incidentale, se l'obbligo informativo sussistesse, in ragione di effettivi profili di rischio nell'investimento sottoscritto, che devono certo essere valutati ex ante, però sotto la particolare ottica dell'intermediario, vale a dire dell'operatore professionale, in possesso di conoscenze e informazioni certamente più approfondite sul "sistema" economico finanziario, rispetto ad un investitore non professionale, quand'anche di medio-alta informazione e preparazione, assente, peraltro, nel caso di specie.

La Banca, inoltre, oppone la propria carenza di informazioni sul titolo Cirio Bond, in particolare sulla sua rischiosità al momento della negoziazione, tale da costituire un sintomo dell'obbligo specifico di informazione, e arriva a sostenere che ancora al momento della vendita non vi fossero particolari rischi nel titolo ordinato, sicché nessun dovere informativo specifico sarebbe sorto, proprio per tale motivo, in capo all'intermediario.

Orbene, la rischiosità maggiore dell'investimento "obbligazionario" - soprattutto o rispetto ai precedenti degli stessi investitori, in titoli di stato obbligazioni private a quanto è dato sapere, della stessa banca su cui avevano il conto - non può che discendere, evidentemente, dal rischio dell'emittente, o dalle peculiari caratteristiche

LOT





Sentenza n. 2199/2017 pubbl. il 27/12/2017

RG n. 1532/2013

Repert. n. 4018/2017 del 27/12/2017

della obbligazione, e sono questi rischi che andrebbero analizzati dall'operatore professionale.

Non può certo nascondersi il fatto notorio del default dei titoli Cirio, avvenuto pochi mesi dopo l'emissione delle obbligazioni (novembre 2002), - si veda sulla notorietà del fatto, Cass Sez. 1, sent. n. 5089 del 15/03/2016 (Rv. 639057 - 01), e le numerose annotazioni e allegazioni degli attori appellanti, mai contestate - e può decisamente escludersi che alla banca intermediaria fossero ignote le caratteristiche stesse dell'emittente e del titolo, indicate sin dall'atto di citazione e nella documentazione allegata, peculiari, sia per la situazione patrimoniale dell'emittente che per il regime di emissione e circolazione.

La [redacted] quale esponente di una categoria professionale imprenditoriale in cui le informazioni costituiscono un asset fondamentale, non poteva certo ignorare quanto emerse diffusamente subito dopo, con il default, e in primo luogo la particolare posizione del gruppo Cirio e del suo rapporto con le banche, che, peraltro, era evidente già all'epoca della emissione delle obbligazioni.

Il gruppo Cirio era fortemente indebitato, per due volte il suo patrimonio, proprio nello stesso periodo in cui emetteva, in soli due anni, tra maggio 2000 e maggio 2002, una massa enorme di obbligazioni, e la esposizione più alta era proprio verso il ceto bancario; lo stesso regime di emissione e circolazione delle obbligazioni del gruppo Cirio era peculiare, perché tutte erano emesse da società estere, appositamente create, prive di rating, perché esplicitamente escluso, e sottoposte ad un regime speciale (sede in Lussemburgo, legislazione inglese, creazione di trustee, assenza di rating, foglio informativo inesistente se non con "offering circular" in inglese) e, soprattutto, riservate alla collocazione presso investitori istituzionali, e non al dettaglio, tutti dati difficilmente accessibili ad un comune risparmiatore ma certo conosciuti, o comunque conoscibili, dall'intermediario professionale.

Ed è dato ormai di letteratura, non solo specializzata, che con tali operazioni di collocamento delle obbligazioni, guidate dalle stesse banche, il debito del gruppo Cirio verso di esse diminuì notevolmente, mentre crebbe, dilatandosi fino ad oltre 1,12 miliardi di euro, fino al 2001, proprio nei confronti degli obbligazionisti, né si comprende come potessero passare inosservati ad operatori specializzati tali macroscopici dati, taluni dei quali rilevabili dai bilanci del gruppo, né come potessero ulteriormente ignorare le richieste documentali della Consob.

Per vero, sul punto le affermazioni della banca sono contraddittorie, poiché da un lato sostiene la non conoscibilità della rischiosità del titolo, dall'altro invece che erano state fornite dal [redacted] informazioni specifiche sulla rischiosità dello stesso, lamentando che non era stata data adeguata valorizzazione al teste che aveva riferito in proposito, e in primo grado aveva sostenuto anche che i due attori erano capaci di comprendere da soli i livelli di rischio dei prodotti che acquistavano.

Come si diceva, l'appello incidentale verte anche sulla valutazione della prova testimoniale e sottolinea come il teste [redacted] impiegato della banca, aveva riferito di aver illustrato i rischi del prodotto e sconsigliato di vendere le obbligazioni [redacted] che rappresentavano tutti i risparmi della coppia, versione opposta quella riferita dalla teste [redacted] figlia degli attori.

Non pare per verità molto credibile sostenere da un lato che il default che travolse le società del gruppo Cirio non era prevedibile, che il titolo era fruttuoso, tanto da avere subito erogato cedole, e poi, di contro, che diligentemente il proprio dipendente aveva informato adeguatamente i due investitori non solo sul titolo ma sulla sua insicurezza, poiché proveniva da società estera e presentava maggiori profili di rischio (si veda deposizione del teste).

6

Firmato Da: BATTISTA FRANCESCO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA.3 Serial#: 6e1e8b94b70a176610ca12b8bc4dc35





Sentenza n. 2199/2017 pubbl. il 27/12/2017

RG n. 1532/2013

Repert. n. 4018/2017 del 27/12/2017

Obiettivamente, diviene davvero difficile conciliare queste due diverse tendenze di condotta, come appare poco credibile che all'impiegato fosse del tutto sconosciuto il livello culturale dei due soggetti che si "rifiutavano di fornire informazioni sul profilo di rischio", e anche ove fosse invece credibile tale informazione, comunque si denota l'ulteriore negligenza nella banca nel non avere adeguatamente valutato, a fronte del rifiuto, la adeguatezza dell'investimento e rifiutato lo stesso.

°s°

Venendo ora all'appello principale e alle contestazioni che la appellata ha sollevato nei suoi confronti, questa Corte deve evidenziare che delle numerose e articolate doglianze avanzate dagli appellanti, solo alcune colgono nel segno.

L'appello principale enuncia la erroneità della sentenza nella parte in cui ha escluso che fosse stata chiesta la declaratoria di nullità o di risoluzione solo dei contratti di acquisto, e non anche del contratto quadro, e nella parte in cui non è stato riconosciuto il risarcimento dei danni anche nella componente del danno emergente enunciato nella formulazione ampia dell'atto di citazione e poi nella memoria integrativa ex art. 6 d.lgs 6/2003.

Gli appellanti hanno riproposto la domanda di risoluzione per grave inadempimento del singolo contratto di acquisto, richiamando principi consolidati in giurisprudenza sulla natura negoziale del contratto di acquisto e ribadendo la inadeguatezza delle informazioni, obbligatorie nel corso del rapporto sulle singole operazioni, tanto più dinanzi ad investitori di bassissimo livello culturale, senza titolo di studio, senza nessuna esperienza in investimenti finanziari, e a fronte di prodotti rischiosi e a rapido peggioramento come quello in esame, del tutto privo di rating; denunciano nuovamente la mancata consegna dei documenti sui rischi generali di cui ad all. 3 regolamento Consob, contestando la validità di quello esibito dalla banca, privo di data.

Ribadiscono, pertanto, la denuncia delle violazioni della banca ai doveri di informazione contemplati dal T.U.F e dal regolamento Consob

In ordine alla domanda risarcitoria, asseriscono che questa dovesse intendersi come estesa a tutte le voci di danno, così come era palese dall'atto di citazione e dalla emenda nella memoria di cui ad art. 6, dlgs. 5/2003, dolendosi, anzi, che il Tribunale non abbia ritenuto ricompresa nella domanda anche la richiesta di rimborso del capitale essendo "inverosimile ipotizzare che qualcuno possa limitarsi a richiedere il danno da incasso delle cedole e da reimpiego del capitale".

La Banca appellata contesta gli assunti di parte avversa, sostenendo che la domanda risarcitoria era stata espressamente limitata al lucro cessante, quella restitutoria era connessa alle domanda di nullità e risoluzione del contratto quadro.

Questa Corte ritiene che le contestazioni colgano nel segno e che debba confermarsi sul punto la sentenza impugnata, posto che appare chiara la volontà come espressa, di limitare il risarcimento del danno chiesto "in ogni caso" al lucro cessante anche dopo la memoria integrativa di cui ad art 6 D.Lgs. 5/2003.

Ma la questione non merita ulteriori approfondimenti perché assorbita dall'esame e accoglimento degli altri motivi di appello, che, in conformità al principio della ragione più liquida (di cui a Cass. civ., Sez. Un., sentenza 8 maggio 2014 n. 9936) comunque sono sufficienti a definire la controversia.

In particolare con il terzo motivo, parte appellante sostiene l'erroneità della sentenza nel rigettare la domanda di risoluzione del singolo contratto di acquisto sul presupposto che la violazione degli obblighi informativi attenga al contratto quadro e non anche ai singoli ordini di acquisto; gli appellanti hanno sostenuto la natura negoziale

CG

7

Firmato Da: BATTISTA FRANCESCO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 60168b9ab70e176610ca12b0c0440c35





Sentenza n. 2199/2017 pubbl. il 27/12/2017

RG n. 1532/2013

Repert. n. 4018/2017 del 27/12/2017

degli ordini e la applicabilità anche per essi degli obblighi informativi, la specifica domanda posta in primo grado volta alla risoluzione del contratto con conseguente restituzione del capitale.

Sullo specifico motivo la appellata nella comparsa di costituzione si è limitata a richiamare la sentenza, non sostenendo particolari argomentazioni a contrasto, solo nella comparsa conclusionale, indi tardivamente, ha eccepito che dall'invocato effetto risolutivo non potrebbe mai conseguire la restituzione del capitale e questa avrebbe dovuto essere richiesta al soggetto venditore (la Cirio) e non certo all'intermediario, del resto, aveva ampiamente contestato lo stesso presupposto della domanda risolutoria, vale a dire la violazione degli obblighi informativi e, si deve ritenere, inutilmente.

Questa Corte ritiene che la domanda di risoluzione inerente il singolo ordine vada accolta non solo per quanto già più sopra esposto in ordine alla violazione agli obblighi informativi, che si espandono anche alla fase successiva al contratto quadro, ma anche per altre ragioni.

In proposito questa Corte ritiene di condividere l'orientamento espresso da diverse decisioni della Corte di Cassazione (si vedano sentenze della 1ª sez. 27/04/2016 n. 8394, 9/08/2016 n. 16820, 23/05/2017 n. 12937), secondo cui le operazioni di investimento in valori mobiliari, in quanto contratti autonomi esecutivi del contratto quadro originariamente stipulato dall'investitore con l'intermediario, possono essere oggetto di risoluzione, ricorrendone i presupposti, indipendentemente dalla risoluzione di quest'ultimo, con conseguente diritto alla restituzione dell'importo pagato ed all'eventuale risarcimento dei danni subiti, senza che la risoluzione del singolo contratto esecutivo integri una risoluzione parziale del contratto quadro.

La Suprema Corte ribadisce quanto già più sopra si esponeva, vale a dire che gli adempimenti richiesti all'intermediario in vista del contratto quadro costituiscono soltanto un aspetto particolare del più generale obbligo d'informazione che la legge pone a carico dell'intermediario, ed alla cui osservanza è informato l'intero svolgimento del rapporto, dalla fase anteriore alla stipulazione del contratto quadro a quella successiva del compimento delle singole operazioni d'investimento ed a quella ancora ulteriore dell'esecuzione di tali operazioni.

I principi richiamati in tale sentenza (riferiti, ratione temporis, all'art. 17, comma primo, lett. a) e b), del d.lgs. n. 415 del 1996) sono oggi riferibili all'art. 21 d.lgs. 58/98 (in particolare alle lettere a) e b), e prevedono che gli intermediari debbano comportarsi con diligenza, correttezza, trasparenza, nell'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati, acquisire le informazioni necessarie dai clienti ed operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati sicché il loro eventuale consenso anche dopo la valutazione di inadeguatezza sia manifestato con ordine scritto o fonoregistratore.

Oltretutto, la carenza di informazioni a monte, in occasione del contratto quadro si riverbera sui singoli ordini; invero, data la natura di contratto normativo del contratto quadro le relative disposizioni vanno ad inserirsi nei singoli ordini d'investimento e disinvestimento, divenendo parte integrante del regolamento contrattuale, con la conseguenza che l'inadempimento degli obblighi dalle stesse derivanti può giustificare tanto la risoluzione del contratto quadro quanto quella dei singoli ordini, ovviamente nella misura in cui, per la sua importanza, si riveli idoneo a determinare un'alterazione dell'equilibrio contrattuale, come deciso da Cass., Sez. VI, 6 novembre 2014, n. 23717.

Quest'ultima decisione, tra le molte altre precedenti e successive, a sua volta ha ribadito la responsabilità contrattuale per violazioni riguardanti le operazioni di investimento in esecuzione del contratto d'intermediazione finanziaria e con riferimento agli obblighi di informazione. La violazione di quei doveri che derivano da norme inderogabili, che quindi integrano il regolamento negoziale vigente tra le parti, oltre a

8

Firmato Da: BATTISTA FRANCESCO Emesso Da: ARUBAFEC S.P.A. NG CA.3 Serial#: 6e1e8994b70e176510ca12a80c40c3





Sentenza n. 2199/2017 pubbl. il 27/12/2017

RG n. 1532/2013

Repert. n. 4018/2017 del 27/12/2017

generare eventuali obblighi risarcitori in forza dei principi generali sull'inadempimento contrattuale, può, ove ricorrano gli estremi di gravità postulati dall'art. 1455 c.c., condurre anche alla risoluzione del contratto d'intermediazione finanziaria in corso (Cass. Sez. Un. 26725/07; Cass. Sez. Un. 26724/07).

La disamina dei rapporti tra investitori e intermediario conduce a confermare che tale squilibrio contrattuale vi sia stato, posto che di fatto gli investitori hanno fatto confluire tutto il plafond dei propri risparmi nell'unico prodotto finanziario, le cui caratteristiche sono state ampiamente descritte, che rapidamente ha visto precipitare il proprio valore con la dichiarazione di default, fino ad azzerarsi.

Quanto sin qui affermato esclude anche il motivo dell'appello Incidentale relativo alla omessa valutazione del concorso di colpa degli investitori, in proposito si richiamano le sentenze della Cass. Civ. Sez. 1, n. 8394 del 27/04/2016 e n. 9892 del 13/05/2016, ove si legge che qualora l'intermediario abbia dato corso all'acquisto di titoli ad alto rischio senza adempiere ai propri obblighi informativi, ed il cliente non rientri in alcuna delle categorie di investitore qualificato o professionale previste dalla normativa di settore, non è configurabile alcun concorso di colpa di quest'ultimo, nella produzione del danno, per non essersi informato "aliunde" della rischiosità dell'acquisto, atteso che lo speciale rapporto di intermediazione implica necessariamente un grado di affidamento nella professionalità dell'intermediario e, dunque, nell'adeguatezza delle informazioni da lui fornite che sarebbe contraddittorio bilanciare con l'onere dello stesso cliente di assumere direttamente informazioni da altra fonte.

Affermata la gravità dell'inadempimento e la risolubilità del singolo contratto di acquisto, deve, di conseguenza, determinarsi la misura del risarcimento.

A questo proposito deve rilevarsi che la parte appellante nell'atto di citazione aveva chiesto la restituzione delle somme in conseguenza dell'accoglimento delle domande di nullità o di risoluzione, nella memoria di cui ad art 6 d.lgs. 5/2003 parla espressamente di risarcimento del danno in conseguenza della accoglimento di una delle due domande, così come del resto consentito (cf. Cass. sez 1, Sent. n. 1368 del 26/01/2016); nell'appello, torna a parlare indifferentemente di restituzione e risarcimento con evidente confusione dei due termini.

Ciononostante può ritenersi che risulta riproposta la domanda risarcitoria conseguente alla accoglimento della domanda di risoluzione.

La gravità dell'inadempimento dei doveri informativi si apprezza nel momento in cui si rifletta sulle circostanze già evidenziate della emissione, evoluzione e caduta del titolo, nonché default dell'emittente sicché è agevole desumere una stretta causalità tra omissione delle informazioni - o addirittura informazioni positive - e investimento.

La misura del risarcimento, che in ogni caso deriva dall'inadempimento degli obblighi informativi, deve determinarsi nella differenza tra il valore di acquisto dello strumento finanziario e quello al momento della domanda, tenendo conto degli eventuali interessi percepiti e del valore attuale dello strumento. (Cass. 24 gennaio 2014, n. 1511; Cass. 29 dicembre 2011 n. 29864) potendo valutarsi dal dato notorio che il default privò i titoli, nel volgere di tempo brevissimo, dell'intero valore impedendo il disinvestimento.

Nel caso in esame è stata dedotta e non contestata l'erogazione di una "cedola pari ad euro 1370,89, sicché il risarcimento, domandato in ragione del capitale investito per euro 25.000, è dovuto in tale misura, detratte cedole e parziali restituzioni dall'appellante ricevute *medio tempore*.

Inoltre, vertendosi in tema di obbligazione di valore, devono accordarsi interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria secondo indici Istat ed interessi al tasso legale sulla somma anno per anno rivalutata dal giorno del default fino all'effettivo soddisfo,

LM





Sentenza n. 2199/2017 pubbl. il 27/12/2017

RG n. 1532/2013

Repert. n. 4018/2017 del 27/12/2017

trattandosi di debito di valore, il cumulo tra rivalutazione monetaria e interessi compensativi che assolvono a funzioni diverse, essendo la prima diretta a ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato, ed essendo volti i secondi a ricompensare lo stesso del mancato godimento del bene in questione. (cfr Cass 3 sez 13225/2013, sez 1, Sentenza n. 5843 del 10/03/2010, 18873/2014)

Le spese seguono la soccombenza e quindi va condannata appellata alla loro rifusione, nella misura liquidata in dispositivo in base al d.m. 55/2014 esclusa la fase istruttoria/trattazione

p.q.m.

La Corte di Appello di Bari, 2^a sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da [redacted] e [redacted] nei confronti di [redacted], già [redacted] avverso la sentenza del Tribunale di Bari depositata il 27.2.2013 con il n. 652, e sull'appello incidentale proposto da [redacted] così decide:

- Accoglie per quanto di ragione l'appello principale e per l'effetto in riforma ella appellata sentenza, condanna [redacted] al risarcimento del danno nella somma di euro 25.000(venticinquemila), detratte somme già percepite degli appellanti a titolo di interessi cedole, frutti, oltre interessi legali dalla data del default fino al soddisfo e rivalutazione monetaria.
- Condanna [redacted] alla rifusione delle spese processuali del grado id appello, liquidate nella misura di [redacted] per spese, [redacted] per onorari, oltre iva cap e accessori di legge in favore degli appellanti e per essi del procuratore dichiaratosi anticipatorio

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 1° dicembre 2017

Il Presidente est.
(dott. M.Teresa Giancaspro)

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
OGGI 27 DIC 2017
IL CANCELLIERE
FRANCESCO BATTISTA

